



**Misure di sostegno alle imprese per contenere
gli effetti della crisi legata all'incremento dei
costi energetici e al conflitto ucraino**

Nota di Aggiornamento

Marzo 2022

Al fine di contenere gli effetti della crisi determinata dal conflitto russo-ucraino e dall'incremento dei costi energetici e delle materie prime, nelle ultime settimane, sono state adottate alcune misure finalizzate al sostegno dell'economia e delle imprese.

Si rende di seguito disponibile una sintesi degli interventi in tema di credito e garanzie.

1. Misure DL Energia (art. 8)

Il 1° marzo 2022 è stato emanato il Decreto legge n. 17/2022 recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (cd. "DL Energia").

L'articolo 8 contiene misure volte a coprire esigenze di liquidità delle imprese scaturite dall'incremento dei costi energetici.

In particolare, è previsto che:

- Garanzia Italia di SACE possa prestare, fino al 30 giugno 2022, garanzie a sostegno delle esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia alle condizioni attualmente previste dal DL Liquidità. Ciò riguarda anche le condizioni di favore previste per le mid cap;
- l'accesso al Fondo di Garanzia per le PMI sarà gratuito fino al 30 giugno 2022 (invece che fino al 30 marzo) per garanzie rilasciate a sostegno delle esigenze di liquidità conseguenti ad aumenti comprovati dei prezzi dell'energia.

Tali misure sono già operative. In proposito, si segnala che è stata pubblicata una Circolare del Fondo di garanzia per le PMI (la n.3/2022 disponibile al seguente link: https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2022/03/20220308_Circolare-N.3-2022_Agricoltura_DL-Energia.pdf) e che SACE ha confermato l'avvio dell'operatività tramite una specifica FAQ (l'ultima tra quelle elencate al seguente link: <https://www.sace.it/coronavirus/garanzia-italia/soggetti-finanziatori/garanzia-italia-altre-tipologie-di-impresa/garanzie-finanziamenti>).

2. Misure DL Ucraina

Lo scorso 22 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 (da ora in poi "DL Ucraina"), recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

Di seguito una sintesi di quelle di interesse.

2.1 Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI (art. 8)

Il DL Ucraina, all'articolo 8, prevede che le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori - con sede in Italia - la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a 24. La norma non comporta l'obbligo per le imprese fornitrici di concedere la rateizzazione e non impone che la stessa sia eventualmente concessa a titolo gratuito.

Per sostenere le esigenze di liquidità dei fornitori, conseguenti all'eventuale rateizzazione, è previsto che SACE rilasci garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito, secondo le condizioni e le modalità previste dagli articoli 1 e 1-bis.1 del c.d. DL Liquidità (DL n. 23/2020), entro un limite massimo di impegni pari a 9 miliardi di euro. Tali garanzie, che per le midcap fino a 499 dipendenti sono gratuite, possono essere concesse a copertura sia di finanziamenti, sia di operazioni di cessione di crediti pro soluto e pro solvendo.

È inoltre previsto che la stessa SACE possa concedere garanzie, in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito che assicurino le imprese fornitrici di energia elettrica e gas naturale rispetto al rischio di inadempimento delle imprese loro clienti con fatturato inferiore a 50 milioni di euro e per le fatture emesse fino al 30 giugno 2023 e relative a consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2022. La garanzia SACE coprirà il 90% degli indennizzi generati dalle suddette esposizioni.

A copertura delle finalità sopra richiamate, sul Fondo creato ai sensi dell'art. 1, comma 14 del DL 23/2020 (cd. "DL Liquidità") sono state create due nuove sezioni speciali con una dotazione iniziale pari rispettivamente a 900 e 2000 milioni di euro.

Infine, il Fondo di garanzia per le PMI è rifinanziato per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022.

2.2 Imprese energivore di interesse strategico (art. 10)

Il DL Ucraina, all'articolo 10, prevede, inoltre, che SACE possa rilasciare garanzie, fino al 90% dell'importo di finanziamento concesso, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, che assistono imprese energivore che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, individuati su proposta del Ministro dello sviluppo economico.

Analogamente è concessa per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale destinati all'industria siderurgica. In questo contesto, vengono stanziati 150 milioni di euro per i progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto.

3. Aiuti di Stato – Nuovo Quadro Temporaneo

Lo scorso 23 marzo 2022 la Commissione europea ha adottato un nuovo Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato per sostenere l'economia nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

Il nuovo Quadro temporaneo prevede tre tipologie di aiuti:

- aiuti di importo limitato (Sezione 2.1);
- aiuti a sostegno alla liquidità sotto la forma di garanzie statali e prestiti agevolati (Sezioni 2.2 e 2.3);
- aiuti destinati a compensare i prezzi elevati dell'energia (Sezione 2.4).

I nuovi regimi di sostegno introdotti beneficiano di premi agevolati caratterizzati da una riduzione rispetto al tasso di mercato stimato per i premi annuali applicati ai nuovi prestiti per le piccole e medie imprese (PMI) e per le altre imprese.

Con specifico riferimento alle garanzie statali e ai prestiti agevolati (Sezioni 2.3 e 2.3), si segnala che sono state previste misure di sostegno simili, nella loro struttura, a quelle già previste nel Quadro temporaneo sugli aiuti concessi a fronte del Covid-19.

In particolare, gli Stati membri possono concedere garanzie statali o istituire regimi di garanzia a sostegno dei prestiti bancari contratti dalle imprese.

Tali garanzie devono rispettare i limiti sotto riportati.

- Devono essere concesse entro e non oltre il 31 dicembre 2022;
- L'importo complessivo dei prestiti sottostante non può superare:
 - il 15% del fatturato medio annuo del beneficiario degli ultimi tre anni; o
 - il 50% dei costi energetici nei 12 mesi precedenti al mese in cui viene presentata la domanda di aiuto;
 - previa opportuna giustificazione fornita dallo Stato membro, l'importo del prestito può essere aumentato per coprire il fabbisogno di liquidità, stabiliti mediante autocertificazione da parte del beneficiario, per i 12 mesi successivi alla concessione dell'aiuto per le PMI e i 6 mesi successivi per le grandi imprese.
- La durata della garanzia è limitata a un massimo di sei anni e non può eccedere:
 - il 90% del prestito, laddove le perdite siano sostenute proporzionalmente e alle stesse condizioni dall'istituto di credito e dallo Stato; o
 - il 35% del prestito, dove le perdite sono prima attribuite allo Stato e solo successivamente agli istituti di credito (ossia una garanzia di prima perdita); e

- in entrambi i casi indicati, quando l'entità del prestito si riduce nel tempo, ad esempio perché il prestito inizia ad essere rimborsato, l'importo garantito deve diminuire proporzionalmente.

I premi di garanzia sono fissati per singolo prestito su un livello minimo, che aumenterà progressivamente all'aumentare della durata del prestito garantito, come riportato nella seguente tabella:

	<i>Per il 1° anno</i>	<i>Per il 2° e 3° anno</i>	<i>Per il 4° e 6° anno</i>
PMI	<i>25 punti base</i>	<i>50 punti base</i>	<i>100 punti base</i>
Grandi imprese	<i>50 punti base</i>	<i>100 punti base</i>	<i>200 punti base</i>

In alternativa, gli Stati membri possono notificare i regimi per cui la durata, i premi e la copertura della garanzia può essere modulata per ogni singolo finanziamento sottostante (ad esempio, una copertura più bassa potrebbe compensare una maggiore durata o consentire premi inferiori); un premio fisso potrebbe essere utilizzato per tutta la durata della garanzia, se superiore al premio minimo per il 1° anno indicati nella tabella.

Con riferimento allo stesso prestito sottostante, le garanzie concesse ai sensi della Sezione 2.2 non possono essere cumulate con gli aiuti concessi ai sensi della Sezione 2.3. Inoltre, sempre con riferimento allo stesso prestito sottostante, gli aiuti concessi ai sensi di questo nuovo Quadro temporaneo non possono essere cumulati con quelli concessi ai sensi delle Sezioni 3.2 e 3.3 del Quadro temporaneo Covid.

Le stesse condizioni applicate alle garanzie sono applicate ai prestiti pubblici e privati concessi, ai sensi di quanto sarà previsto dagli Stati membri, alle imprese con tassi d'interesse agevolati. A tali prestiti dovrà essere applicato un tasso d'interesse che sia almeno pari al tasso di base privo di rischio maggiorato dei premi specifici per il rischio di credito applicabili alle PMI e alle grandi imprese

Per maggiori dettagli sugli altri regimi di aiuto, si rimanda alla sezione dedicata ai temi delle Politiche fiscali, nella parte riservata del sito di Confindustria, dove è stata pubblicata una nota che descrive tutte le misure previste dal nuovo Quadro temporaneo (disponibile al seguente link:

<https://www.confindustria.it/private/dashboard/temi/tema/blog/post?commID=b930e5dc-1ffc-47ad-a159-6fb5e8f3d773&postID=7c100723-a824-4fb2-a4a2-0ba0384ce233>).

